

COMUNE DI PONTREMOLI

**CASTELLO DEL
PIAGNARO**

Assessore alla Cultura
Prof.ssa Lucia Baracchini

Responsabile unico del procedimento
Ing. Roberto Bertolini

Direzione del Museo A. C. Ambrosi
Dott. Angelo Ghirelli

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL
MUSEO DELLE STATUE STELE
" A. C. AMBROSI "**

Progetto scientifico di ordinamento
Prof. Tiziano Mannoni
Istituto di Storia della Cultura Materiale
Genova
dott.ssa Emanuela Paribeni
dott.ssa Paola Perazzi
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

Progetto dell'allestimento e del restauro
Canali Associati s.r.l.

TITOLO:

**ALLESTIMENTO DEL MUSEO
PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E
CORDINAMENTO
DISCIPLINARE TECNICO**

DATA:
08.08.2014

SCALA:

NOME FILE:
499-PON_xxx.doc

PROT. INT. :
499-PON-xxx

REDATTA DA:

VERIFICATA DA :

APPROVATA DA :


F.C.

G.C.

Canali associati s.r.l

43100 Parma
Via Petrarca 11
Tel. 0521 28 99 72
Fax 0521 28 39 12
e-mail posta@canalassociati.it

Canali Associati srl
Via Petrarca, 11 - Parma
R. DIRETTORE TECNICO
Ing. Francesco Canali



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DISCIPLINARE DI ONERI E CONDIZIONI PER LA SICUREZZA

<i>Progetto</i>		Museo delle Statue Stele al Castello del Piagnaro
<i>Comune di</i>		Pontremoli
<i>Ente appaltante / committente</i>		Comune di Pontremoli
<i>responsabile dei lavori</i>		Ing. Roberto Bertolini
<i>responsabile di progetto</i>		
<i>coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</i>		Ing. Francesco Canali
<i>coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori</i>		
<i>Impresa appaltatrice</i>		

<i>redazione</i>		
<i>aggiornamento</i>		
<i>aggiornamento</i>		
<i>aggiornamento</i>		

Art. 1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	3
Art. 2. COSTO DELLA SICUREZZA.....	3
Art. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PSC.....	3
Art. 4. OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI....	3
Art. 5. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE.....	4
Art. 6. OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	8
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	8
Art. 7. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.....	9
Art. 8. OBBLIGHI ED ONERI DEL CAPO CANTIERE (PREPOSTO).....	10
Art. 9. OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI.....	10
Art. 10 LAVORATORI.....	11
Art. 11 ACCETTAZIONE ESPLICITA DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 12. SUBAPPALTI.....	12
Art. 13. INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI.....	12
Art. 14. OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE E IMPREVEDIBILI.....	13
Art. 15. SOSPENSIONE DEI LAVORI, ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
Art. 16. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.....	14
Art. 17. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	14
Art. 18. PROGRAMMA DEI LAVORI.....	14
Art. 19. PROGETTO DEL CANTIERE.....	14
Art. 20 DOCUMENTAZIONE.....	15
Art. 21 ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	17
Art. 22 RISERVE D'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE,.....	18
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	18
Art. 23 PROVVISATA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEGLI STESSI.....	18
Art. 24 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	18
Appendice 1 - Metodologie d'individuazione dei costi della sicurezza	
Allegato A - Verifiche del Responsabile dei Lavori	
Modello A	
Modello B	
Allegato B - Contenuti Minimi Piano Operativo di Sicurezza	
Allegato C - Lista Settimanale di Controllo	
Allegato D - Documento sostitutivo del POS per lavoratori autonomi	

Art. 1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare ha per oggetto le modalità, le forme ed i relativi oneri per il coordinamento delle procedure esecutive e della fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi dei lavori di realizzazione delle opere impiantistiche necessarie per il riallestimento del Museo delle Statue Stele presso il Castello del Piagnaro, la conformità dello svolgimento dell'attività a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Esso costituisce parte integrante e sostanziale del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Sono altresì regolati dal presente Disciplinare i ruoli e le responsabilità dei singoli soggetti e in generale di tutte le figure coinvolte nella realizzazione dell'opera oggetto del presente appalto con particolare riguardo agli aspetti riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 2. COSTO DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, viene di seguito indicato il costo complessivo presunto delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Tale costo risulta analiticamente determinato nell'elaborazione del computo metrico allegato al progetto.

Il costo complessivo delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori viene valutato in base al computo metrico allegato al progetto esecutivo; tale costo complessivo è quello riportato nella colonna (e) della seguente tabella:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
LAVORAZIONI	CAT.	IMPORTO TOTALE	% COSTO DELLA SICUREZZA	IMPORTO COSTO SICUREZZA	IMPORTO A BASE D'ASTA
IMPORTO TOTALE		257.000,00		4.546,77	252.453,23

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. l'importo di cui alla colonna (e) non è soggetto a ribasso d'asta; il relativo compenso verrà corrisposto secondo quanto precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PSC

E' allegato al contratto e ne fa parte integrante, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi allegati.

In particolare il PSC è costituito dai seguenti elaborati

- a) il presente Disciplinare di oneri e condizioni per la sicurezza;
- b) la relazione tecnica e prescrizioni operative;
- c) gli allegati alla Relazione tecnica (Schede lavorazioni / attrezzature / materiali)

Art. 4. OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilità:

- a) attenersi alle misure generali di tutela al momento delle scelte tecniche nella fase di definizione esecutiva del progetto e nell'organizzazione generale delle operazioni di cantiere;
- b) determinare la durata dei lavori oggetto dell'appalto al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, ferma restando la libertà dell'appaltatore di modificare la successione delle fasi e la tempistica nel rispetto dell'art.1655 C.C.;
- c) nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- d) svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del responsabile dei lavori ed eventuali coadiutori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- e) provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo CP) e per l'esecuzione dei lavori (nel prosieguo CEL);
- f) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, richiedendo una dichiarazione delle capacità tecniche delle ditte secondo il modello A allegato al PSC (vedi Allegato A);
- g) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, secondo il modello B allegato al PSC (vedi Allegato A);
- h) trasmettere all'AUSL e DPL, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare;
- i) coordinare l'operato del CEL con quello del Direttore dei Lavori, qualora tali incarichi siano svolti da persone distinte, e di altri soggetti responsabili da lui eventualmente nominati.

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il responsabile dei lavori, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art. 5.

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Gli oneri e obblighi generali dell'Appaltatore sono quelli richiamati dal relativo articolo del Capitolato Speciale di Appalto.

In particolare si richiamano e si precisano di seguito gli obblighi e gli oneri dell'Appaltatore relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A tal riguardo si rimarca che la stipula del contratto di appalto comporta che del rispetto delle norme antinfortunistiche risponda l'appaltatore, spettando a costui, per l'esecuzione dell'opera avuta in appalto, l'organizzazione del lavoro e, nell'ambito di questa, la predisposizione delle misure per evitare infortuni, mentre resta a carico del Committente ed ai suoi incaricati (RL e CEL) unicamente quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Disciplinare, con specifico riferimento all'attività di coordinamento per l'applicazione del PSC e all'organizzazione del coordinamento e della cooperazione tra i datori di lavoro, nonché la loro reciproca informazione.

Quali obblighi e oneri generali a carico dell'appaltatore, con le conseguenti responsabilità, si richiamano:

- l'accettazione del necessario coordinamento con le altre Imprese eventualmente concorrenti

all'esecuzione dell'opera nella sua interezza. Tale accettazione comporta la disponibilità a rivedere bisettimanalmente il proprio programma dei lavori, in modo da coordinarlo con quello degli altri appaltatori;

- la nomina di un tecnico diplomato, iscritto all'Albo Professionale, per la direzione del cantiere, cui competerà la piena ed assoluta responsabilità in ordine alla condotta della mano d'opera ed alla applicazione delle norme antinfortunistiche, come meglio precisato all'art.7 del presente Disciplinare, e la comunicazione di questo nominativo al committente, ovvero al responsabile dei lavori, ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l'impianto e l'organizzazione generale del cantiere e la sua conduzione con rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene ecc. vigenti e che potranno essere emanate durante l'esecuzione dell'appalto;
- le attrezzature di cantiere con macchinari e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione di tutte le opere secondo i criteri della migliore tecnica ed in modo da dare pieno affidamento, a giudizio della D.L. e del CEL, sia sulla possibilità di eseguire i lavori entro il termine prescritto sia sulla buona riuscita di questi, sia sulla loro conduzione nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e salute;
- gli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione acqua potabile, energia elettrica, gas, telefoni e fognatura, compresa ogni assistenza muraria per costruzioni e disfacimenti, nonché il pagamento dei relativi canoni e tasse per i consumi ad uso cantiere, con tutte le responsabilità connesse all'uso di tali servizi;
- la messa a disposizione di un adeguato numero di locali chiusi, ben aerati, illuminati, riscaldati, muniti di sedie, tavoli ed uno sviluppo di plance per appendere alle pareti dei locali stessi gli elaborati di progetto, in accordo con lo schema di massima allegato al PSC;
- gli assaggi ed i sondaggi tutti del terreno che si rendessero necessari per indagare la stabilità delle pareti di scavo;
- la sorveglianza e custodia del cantiere, con relativa responsabilità in caso di danneggiamento e/o furto anche di forniture fatte direttamente dal committente; l'appaltatore avrà comunque cura di interdire in ogni modo e tempo l'accesso al cantiere a qualsiasi persona estranea non autorizzata dalla Committenza o dai suoi incaricati (D.L. e CEL);
- la responsabilità per danni causati dai propri dipendenti a terze persone od a cose, ed il pagamento di eventuali indennizzi;
- la pulizia adeguata del cantiere, del terreno, della costruzione, delle strade e degli accessi nonché lo sgombero di macerie, detriti, materiali e mezzi d'opera durante i lavori ed alla fine dei medesimi;
- le spese per la fornitura e l'installazione della segnaletica di sicurezza e salute nel cantiere e nelle zone limitrofe a questo in conformità ai disposti del D.Leg.vo 493/96 secondo la dimensione e tipo specificata dal CEL con l'onere del ripristino in caso di danneggiamento, relative tasse per tutta la durata delle opere;

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei documenti allegati a questo ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'Esecuzione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- a) accettare il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e redigere il Piano Operativo di Sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e, nel caso di opere pubbliche, dell'art.41 del DPR 21/12/99 n°554 e in conformità ai *Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza* allegati al PSC (vedi Allegato B). L'accettazione e predisposizione di tali documenti, costituisce per lo specifico cantiere l'adempimento da parte del datore di lavoro, alle disposizioni di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 7 e all', che assume valore di documento di valutazione dei rischi per l'azienda nello specifico cantiere in oggetto, ai sensi dello stesso D. Lvo. 81/2008;
- b) comunicare al committente, ovvero al responsabile dei lavori, ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione i nominativi dei soggetti responsabili dell'azienda nell'ambito della sicurezza, secondo lo schema di cui alla Scheda 1 dei *Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza* allegati al PSC (vedi allegato B);

- c) rilasciare al Committente una dichiarazione a cura del medico competente dell'azienda in merito alla conformità del programma di sorveglianza sanitaria previsto in relazione ai lavori da effettuare, in accordo con lo schema di cui alla Scheda 2 dei *Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza* allegati al PSC (vedi allegato B);
- d) conservare in cantiere, a disposizione del CEL e degli organismi di sorveglianza, copia di tutta la documentazione prevista dal PSC e dal POS, insieme ad un elenco aggiornato di questa redatto secondo lo schema di cui alla Scheda 3 dei *Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza* allegati al PSC (vedi allegato B);
- e) promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa, anche, ove necessario, attraverso l'individuazione di soggetti specificamente incaricati a tale attività;
- f) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure liberamente predeterminati nel rispetto delle vigenti normative, e formalizzati nel POS da consegnare al CEL prima dell'inizio dei lavori;
- g) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce ecc.);
- h) assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- i) provvedere all'assicurazione, con il massimale indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pie' d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- j) provvedere all'assicurazione, con il massimale indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- k) assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal CEL;
- l) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- m) provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- n) richiedere tempestivamente, entro 7 giorni dalla firma del contratto di appalto, disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre, sempre entro gli stessi termini, integrazioni ai Piani di Sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali omissioni, inesattezze o discordanze degli elaborati dei Piani della Sicurezza o l'accettazione da parte del Committente o del CEL di integrazioni ai Piani proposte dall'appaltatore possono giustificare adeguamenti ai corrispettivi pattuiti nel contratto d'appalto, rimanendo a totale carico dell'appaltatore ogni eventuale onere aggiuntivo;
- o) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere secondo quanto stabilito nel Capitolato d'Appalto, avendo cura di distinguere in questi le annotazioni relative all'ambito di sicurezza e salute dei lavoratori;

- p) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, secondo le modalità autonomamente stabilite nel proprio Piano Operativo di Sicurezza;
- q) reperire e divulgare ai lavoratori le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Leg.vo 626/94, derivandole anche da quanto riportato nel PSC e nel proprio POS;
- r) reperire e divulgare ai lavoratori le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale, formalizzandole nel proprio POS;
- s) mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il PSC ed il POS;
- t) informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di integrazione ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi, entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Committente degli affidamenti in subappalto; in nessun caso l'accettazione da parte del Committente o del CEL di integrazioni ai Piani proposte dai subappaltatori o dai lavoratori autonomi possono giustificare adeguamenti ai corrispettivi pattuiti nel contratto d'appalto, rimanendo a totale carico dell'appaltatore ogni eventuale onere aggiuntivo
- u) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- v) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- w) fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, anche qualora questi affidamenti non si configurino come subappalti avendo importi inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal Capitolato d'Appalto per tale fattispecie, e comunque previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale, di cui l'appaltatore sarà garante, liberando quindi il Committente ed i suoi incaricati da ogni responsabilità in ordine a questo.

Nello svolgere tali obblighi l'appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza.

In particolare, per consentire un efficace rapporto fra Impresa e Coordinatore per l'Esecuzione, è necessario che:

- I. l'Impresa appaltatrice fornisca un aggiornamento bisettimanale del programma dei lavori, evidenziando, con un anticipo minimo di 7 giorni, le eventuali interferenze e sovrapposizioni tra diverse lavorazioni previste e quindi tra i diversi soggetti coinvolti (capocommessa, subappaltatori, lavoratori autonomi);
- II. l'Impresa appaltatrice si impegni ad osservare tutte le indicazioni e le prescrizioni che il CEL riterrà opportuno fornire per garantire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza;
- III. l'Impresa appaltatrice compili settimanalmente una scheda informativa nella quale devono essere individuati i nominativi di tutti i lavoratori presenti in cantiere nella settimana, le mansioni alle quali sono adibiti, i DPI ad essi forniti, il livello massimo di esposizione al rumore al quale sono stati soggetti, le attività informative e formative svolte, nonché eventuali visite effettuate dal medico competente;
- IV. l'Impresa appaltatrice metta a disposizione, all'interno del cantiere, un adeguato locale ove possano svolgersi le riunioni di coordinamento, convocate da CEL generalmente con cadenza mensile, presenti anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Impresa appaltatrice e delle eventuali Imprese sub-appaltatrici o comunque impegnate nel cantiere.

Art. 6.

OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Al coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete con le conseguenti responsabilità:

1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il PSC, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette al migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle esposizioni degli specifici articoli del D.Lgs. 81/2008 e succ.mod. e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla AUSL territorialmente competente e alla DPL;
6. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La sua attività dovrà quindi esplicarsi in:

- a) verificare che l'Impresa appaltatrice abbia prodotto tutti i documenti e le dichiarazioni previste nel PSC e nel Capitolato d'Appalto;
- b) coordinare l'attività delle diverse imprese e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere;
- c) verificare, con regolarità almeno bisettimanale, l'applicazione delle norme di sicurezza e salute e le indicazioni del PSC e dei POS presso il cantiere, annotando eventuali osservazioni sul giornale dei lavori e fornendo ordini di servizio unicamente al direttore tecnico di cantiere o al capo cantiere;
- d) segnalare al Committente (ed alla Impresa appaltatrice per conoscenza), eventuali gravi inosservanze delle norme di sicurezza, così come definite all'art.15 del presente Disciplinare, e proporre, sempre nei casi previsti all'art. 15, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- e) disporre la sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, attraverso Ordine di Servizio; tale sospensione durerà fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate e non potrà comportare alcuna pretesa dall'Impresa appaltatrice in merito a tempi e costi aggiuntivi.
- f) verificare l'idoneità del POS anche in base al riscontro dei contenuti minimi di questo, in conformità ai *Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza* allegati al PSC;

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con l'appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 7.

OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore compete la piena ed assoluta responsabilità in ordine alla condotta della mano d'opera ed alla applicazione delle norme antinfortunistiche.

I suoi compiti in ordine al rispetto delle norme di sicurezza possono quindi essere generalmente definiti come segue:

- a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente Disciplinare e le indicazioni ricevute dal CEL, formulando istruzioni operative alle maestranze per la migliore esecuzione dei lavori in sicurezza e per la pratica attuazione del PSC;
- c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- d) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Committente o dai suoi incaricati;
- e) predisporre un adeguato servizio di manutenzione e pulizia del cantiere;

In particolare per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, il direttore tecnico di cantiere ha i seguenti obblighi:

1. mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute;
2. dare disposizioni al capo cantiere affinché attui le misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
3. prendere in considerazione, all'atto della scelta delle attrezzature provvisorie, le condizioni e le caratteristiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
4. dare le disposizioni affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - montate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - utilizzate correttamente;
 - corredate, ove prescritto e necessario, di apposite istruzioni d'uso.
5. assicurarsi che, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici:
 - l'uso sia riservato a lavoratori qualificati allo scopo incaricati;
 - le operazioni di manutenzione e riparazione siano affidate a personale qualificato e addestrato.

Quale soggetto designato dall'Appaltatore, il direttore tecnico di cantiere sarà il primo referente dell'Impresa appaltatrice per il CEL, che si rivolgerà unicamente a lui per fornire indicazioni e prescrizioni in merito alla condotta dei lavori; in caso di assenza dal cantiere, il direttore tecnico potrà delegare il capo cantiere a rapportarsi con il CEL, fermo restando tutte le sue dirette responsabilità per l'applicazione delle indicazioni e prescrizioni fornite da questo.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, il capo cantiere, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

In ordine alla verifica degli adempimenti di cui sopra, il Direttore del Cantiere dovrà provvedere almeno settimanalmente a svolgere una dettagliata verifica delle norme e prescrizioni vigenti tramite la compilazione della *Lista di Controllo* allegata al PSC (vedi Allegato C).

Una copia delle liste, firmata dal Direttore del Cantiere e controfirmata dal CEL, dovrà essere conservata presso il cantiere a disposizione degli organismi di vigilanza; una seconda copia dovrà essere consegnata al CEL.

Art. 8. OBBLIGHI ED ONERI DEL CAPO CANTIERE (PREPOSTO)

La funzione del capo cantiere, quale preposto designato dall'Appaltatore o dal direttore tecnico di cantiere, si incentra sulla sorveglianza e sul controllo dell'attività lavorativa svolta dalle maestranze dell'Impresa appaltatrice e delle eventuali Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi.

Egli dovrà essere costantemente presente in cantiere durante gli orari lavorativi e avrà nello specifico i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'osservanza della pianificazione di sicurezza, ricordando agli addetti gli elementi salienti ed i relativi pericoli individuati;
- b) evidenziare agli addetti i rischi previsti in fase di progettazione dal PSC e quelli evidenziati dal POS;
- c) richiedere l'osservanza da parte del singolo lavoratore delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, segnalando tempestivamente al direttore tecnico di cantiere eventuali insubordinazioni da parte dei lavoratori;
- d) provvedere all'allestimento delle opere provvisorie stabilite e necessarie per la realizzazione dell'opera, nonché alla loro costante manutenzione una volta messe in opera;
- e) vigilare sul comportamento dei lavoratori al fine di evitare che la loro condotta imprudente o negligente possa provocare eventi dannosi per essi stessi o per altri;
- f) segnalare al direttore tecnico di cantiere il presentarsi di rischi non previsti nella valutazione iniziale;
- g) curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel caso di lavorazioni interferenti che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori;
- h) controllare direttamente l'esecuzione delle opere;
- i) richiedere al direttore tecnico di cantiere i dispositivi di protezione individuali necessari agli operai, nonché la formazione degli operai stessi mediante informazioni specifiche sull'uso dei DPI;
- j) distribuire e fare usare i DPI specifici a tutti gli operai coinvolti in lavorazioni a rischio.

Nello svolgere tali obblighi il capo cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il direttore tecnico di cantiere, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi e gli operai presenti in cantiere.

Art. 9. OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI

A maggior chiarimento di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lettera d, del D.L.vo 494/96 si definisce di seguito come lavoratore autonomo quel soggetto che, oltre a concorrere con la propria attività professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione, non possa essere qualificato come datore di lavoro.

Al lavoratore autonomo compete con le conseguenti responsabilità:

- a) rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e nei Piani Operativi e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore e del Coordinatore per l'Esecuzione;
- b) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- c) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- d) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese e degli altri lavoratori presenti in cantiere;

e) informare l'appaltatore e il C.E. sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative attraverso una dichiarazione redatta in conformità al *Documento sostitutivo del POS per lavoratori autonomi* allegato al PSC (vedi Allegato D).

Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 10 LAVORATORI

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere previste in appalto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Dovrà essere inoltre mantenuto a disposizione del CEL, a cura del direttore tecnico di cantiere, un elenco aggiornato dei nominativi di tutti i lavoratori presenti in cantiere e delle relative mansioni alle quali sono adibiti.

Sarà facoltà del CEL imporre l'adozione di un sistema identificativo personale, ben visibile, da utilizzarsi da parte di tutto il personale presente in cantiere, senza che questo possa comportare alcuna pretesa aggiuntiva da parte dell'Appaltatore.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione del ruolo rivestito, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Ad ogni singolo lavoratore compete tra l'altro, con le relative responsabilità:

- a) controllare a vista l'efficienza delle proprie attrezzature e dotazioni personali, compresi i DPI;
- b) eseguire i lavori in conformità alle disposizioni avute dal capo cantiere o dal direttore tecnico di cantiere;
- c) osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni previste dalle normative vigenti e dal PSC e dal POS ed a loro portate a conoscenza;
- d) non eseguire arbitrariamente lavori che esulino dalla propria competenza;
- e) accedere ai soli posti di lavoro a loro riservati;
- f) rispettare le norme di circolazione interna indicate nei cartelli e servirsi degli appositi passaggi;
- g) rispettare le indicazioni e le prescrizioni riportate nella segnaletica di cantiere;
- h) indossare sempre all'interno del cantiere l'elmetto di protezione fornito dal datore di lavoro;
- i) non accedere senza autorizzazione del capo cantiere o del direttore tecnico di cantiere in zone o locali nelle quali sia vietato l'accesso alle persone non autorizzate;
- j) mantenere perfettamente in ordine il proprio posto di lavoro e non lasciare chiodi, attrezzi, materiali sui passaggi od in posizione pericolosa per se stessi o per altri;
- k) curare il buono stato degli attrezzi (teste, punte, lame, impugnature ed altre parti);
- l) non aprire contenitori di apparecchiature elettriche e meccaniche, se non specificamente adibiti a tale compito;
- m) utilizzare i DPI messi a loro disposizione secondo le istruzioni ricevute e segnalare l'eventuale inefficienza di questi al capo cantiere per la sostituzione;
- n) non consumare alcolici sul luogo di lavoro;
- o) riferire tempestivamente ed esattamente al capo cantiere o al direttore tecnico di cantiere, in caso di pericolo o di infortunio subito o del quale siano stati testimoni, le circostanze di accadimento dell'evento;

- p) non rimuovere alcun apprestamento od opera provvisoria, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione del capo cantiere o del direttore tecnico di cantiere.

Art. 11

ACCETTAZIONE ESPLICITA DELL'APPALTATORE

Nell'accettare i lavori in appalto l'appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie;
- c) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, con particolare riferimento al PSC, e di avere considerato quindi nell'offerta pienamente remunerativi tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle indicazioni e delle prescrizioni valutati nel PSC stesso.
- d) di aver provveduto alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver fornito a questo gli eventuali chiarimenti e di aver recepito le eventuali osservazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Art. 12.

SUBAPPALTI

Ai sensi del presente Disciplinare, si intende per "subappaltatore" qualsiasi soggetto, ad esclusione dei lavoratori autonomi di cui all'art. 9, che venga ad operare in cantiere e che non sia legato da vincolo di subordinazione con l'Appaltatore.

Le condizioni per il subappalto sono richiamate nello specifico articolo del Capitolato Speciale di Appalto.

Comunque l'appaltatore rimane, di fronte al Committente ed ai suoi incaricati, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di legge, con specifico riferimento alla sicurezza e salute dei lavoratori.

È fatto obbligo ad ogni eventuale Impresa subappaltatrice, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e di quanto previsto nel presente Disciplinare, di predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza, con i contenuti minimi secondo lo schema *Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza* allegati al PSC. Le indicazioni contenute in tali POS dovranno essere recepite se necessario, nell'ambito del POS predisposto dall'Appaltatore.

Il controllo dell'operato delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi è quindi demandato unicamente all'Appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere e il capo cantiere, spettando al CEL unicamente il coordinamento delle Imprese e dei lavoratori autonomi.

L'allontanamento delle Imprese subappaltatrici o dei lavoratori autonomi da parte del Committente o dei suoi incaricati sarà possibile, oltre che nei casi contemplati nel Capitolato Speciale di Appalto, anche per le fattispecie individuate ai successivi art. 15 e 16.

Art. 13.

INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto in sede di gara dall'appaltatore è da intendersi fisso ed invariabile, anche per quanto riguarda i costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, con specifico riferimento alle indicazioni e prescrizioni dei Piani della Sicurezza.

In nessun caso le eventuali omissioni, inesattezze o discordanze degli elaborati dei Piani della Sicurezza o l'accettazione da parte del Committente o del CEL di integrazioni ai Piani proposte dall'Appaltatore, da eventuali Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi, possono giustificare adeguamenti ai corrispettivi pattuiti nel contratto d'appalto, rimanendo a totale carico dell'appaltatore ogni eventuale onere aggiuntivo

Art. 14.

OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE E IMPREVEDIBILI

È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e imprevedibili, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

Solo in questo caso, per la valutazione delle opere provvisorie non previste e imprevedibili, si procederà secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto per quanto riguarda la valutazione di opere in variante.

Art. 15.

SOSPENSIONE DEI LAVORI, ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà e obbligo del Committente, su proposta del coordinatore per l'esecuzione così come stabilito dal D.Lgs. 81/2008, disporre l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o risolvere il contratto di appalto, qualora si verificano gravi inosservanze delle norme di cui al D.Leg.vo 81/2008.

A questo proposito si specifica quanto segue:

- a) ogni grave inosservanza riscontrata direttamente dal coordinatore per l'esecuzione per due volte comporterà la proposta di sospensione dei lavori per un minimo di un giorno ed un massimo di 7 giorni, senza alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore e senza alcun slittamento dei tempi di ultimazione previsti dal contratto;
- b) ogni grave inosservanza riscontrata direttamente dal coordinatore per l'esecuzione per cinque volte (avendo già sospeso i lavori in occasione delle tre visite precedenti) comporterà la proposta di allontanamento dell'Impresa o del lavoratore autonomo, se la violazione risulterà commessa da un subappaltatore, o la proposta di risoluzione del contratto se la violazione risulterà commessa dall'Impresa appaltatrice;
- c) le proposte di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi e risoluzione del contratto saranno inviate dal coordinatore per l'esecuzione al Committente e, per conoscenza, all'Impresa appaltatrice tramite raccomandata A.R. entro due giorni dalla visita in cantiere;
- d) l'accoglimento delle proposte del coordinatore per l'esecuzione da parte del Committente comporterà una comunicazione da questo al Direttore dei Lavori, il quale provvederà alla sospensione dei lavori o all'allontanamento delle imprese indicate o, in caso di risoluzione del contratto, alla chiusura del cantiere.

La risoluzione del contratto per le cause descritte al punto b) comporterà la liquidazione all'appaltatore unicamente delle opere eseguite fino a tale data, con esclusione dei materiali a piè d'opera e con

riserva del Committente di rivalersi sull'Appaltatore per i danni da egli cagionati per l'interruzione dei lavori ed il loro affidamento ad altra Impresa

Art. 16.

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Tali sospensioni saranno annotate sul Giornale dei Lavori, così come le successive autorizzazioni a riprendere le lavorazioni; le annotazioni dovranno essere controfirmate dal direttore tecnico di cantiere. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 17.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'accettazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e la redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza costituisce per ogni appaltatore, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle norme previste dal D. Lvo 81/2008 e quindi le valutazioni dei rischi operate a livello presuntivo nel PSC e dettagliate nel POS sono fatte proprie da ogni appaltatore che, quale datore di lavoro ai sensi del suddetto D.Leg.vo 81/2008, è tenuto ad applicare ed è responsabile dell'applicazione di tutte le misure di prevenzione relative ai rischi individuati.

L'Impresa appaltatrice è quindi tenuta a formulare nel proprio POS la valutazione del rischio in accordo con quella riportata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, proponendo se del caso integrazioni al Piano stesso secondo le condizioni e le modalità stabilite nel precedente art.5.

Art. 18.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Il programma dei lavori in base al quale è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento è da intendersi come indicativo e orientativo.

Sarà onere dell'Appaltatore adeguare, preventivamente all'inizio dei lavori secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto, tale programma dei lavori alla sua effettiva organizzazione aziendale e successivamente aggiornarlo regolarmente secondo l'effettivo andamento dei lavori.

Art. 19.

PROGETTO DEL CANTIERE

Il progetto del cantiere dovrà essere redatto ed aggiornato costantemente dall'Appaltatore, in coerenza con gli schemi allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e requisiti minimi individuati nel Piano stesso, ed allegato al Piano Operativo di Sicurezza.

In particolare il progetto di cantiere dovrà individuare chiaramente:

- a) la precisa tipologia dell'area interessata dai lavori, in grado di consentire la visuale in corrispondenza degli accessi;
- b) l'ubicazione degli accessi, separati tra pedonali e carrabili, escludendo interferenze tra gli stessi;
- c) i percorsi all'interno dell'area di cantiere, da utilizzare preferibilmente a senso unico e con pavimentazione adeguata al frequente transito di mezzi;
- d) lo schema distributivo degli allacciamenti di servizio con condutture interrato e/o protette (impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto telefonico, protezione scariche atmosferiche, acquedotto, fognatura, etc.);
- e) la distribuzione dell'impianto di illuminazione all'interno del cantiere, al fine di garantire una adeguata illuminazione degli ambienti di lavoro;
- f) l'esatta ubicazione di:
 - parcheggi per le maestranze;
 - mezzi di sollevamento;
 - depositi dei rifiuti di lavorazione diversificati per il successivo smaltimento;
 - officine di lavorazione;
 - aree di lavorazione del ferro con relative tettoie di protezione ove necessario;
 - eventuali depositi di liquidi infiammabili con relativi dispositivi di sicurezza;
 - eventuali depositi di bombole vuote;
 - servizi sanitari, distinti per sesso, in rapporto al numero massimo delle persone di cui si prevede l'impiego;
 - locali riservati alle maestranze (spogliatoi, eventuale mensa, eventuale dormitorio);
 - aree di sosta per i mezzi in attesa di operazioni di carico-scarico, delimitate e separate dall'area interessata dai lavori.

Il progetto dovrà consistere in elaborati planimetrici, nel numero adeguato ad individuare le varie situazioni di lavoro in rapporto all'avanzamento delle opere, e dovrà essere approvato dal coordinatore per l'esecuzione.

Art. 20 DOCUMENTAZIONE

L'Appaltatore avrà l'obbligo di conservare presso gli uffici di cantiere e mantenere a disposizione del coordinatore per l'esecuzione, del responsabile dei lavori, del Direttore dei Lavori e degli organi preposti al controllo, la seguente documentazione:

- a) Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
 - 1) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - 2) denuncia di nuovo lavoro presso l'INAIL;
 - 3) libro matricola dei dipendenti presenti in cantiere;
 - 4) registro degli infortuni;
 - 5) Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Generale di Sicurezza, corredati dagli allegati e dagli eventuali aggiornamenti periodici;
 - 6) deroga al D.P.C.M. 01.03.1991 riguardante i limiti massimi di esposizione al rumore (se necessario);
 - 7) organigramma aziendale e di cantiere, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa;
 - 8) dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa indicante i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione, del Medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con relativi dati anagrafici e riferimenti per la reperibilità;
 - 9) progetto del cantiere;
 - 10) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento convocate dal coordinatore per l'esecuzione.
- b) Documentazione relativa ad attrezzature ed impianti
 - 1) verifica trimestrale delle funi e delle catene;

- 2) copia dell'autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
 - 3) disegno esecutivo del ponteggio firmato dal direttore tecnico di cantiere o dal capo cantiere per i ponteggi montati secondo lo schema tipo;
 - 4) progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difforni dallo schema tipo o che si sviluppano per altezze superiori a 20 ml (se necessario);
 - 5) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra di cantiere ai sensi della L.46/90;
 - 6) scheda di denuncia (Mod.B) degli impianti di messa a terra, con ricevuta di ricevimento dell'ISPESL competente per territorio;
 - 7) rapporto di valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori;
 - 8) libretti di istruzione di tutti i macchinari presenti in cantiere;
 - 9) dichiarazione di conformità di tutti i DPI utilizzati in cantiere.
- c) Documentazione relativa ai singoli lavoratori
- 1) registro delle visite periodiche dei dipendenti impiegati nel cantiere;
 - 2) tesserino di vaccinazione antitetanica dei dipendenti impiegati in cantiere;
 - 3) certificati di idoneità dei lavoratori minorenni.
- d) Documentazione relativa alle eventuali Imprese subappaltatrici
- 1) certificazione antimafia;
 - 2) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - 3) denuncia di nuovo lavoro presso l'INAIL;
 - 4) libro matricola dei dipendenti presenti in cantiere;
 - 5) registro degli infortuni;
 - 6) Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Generale di Sicurezza, sottoscritta dalla ditta subappaltatrice per conoscenza;
 - 7) organigramma aziendale e di cantiere, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa;
 - 8) dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa indicante i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione, del Medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con relativi dati anagrafici e riferimenti per la reperibilità;
 - 9) rapporto di valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori;

Il coordinatore per l'esecuzione potrà inoltre prescrivere la tenuta delle seguenti ulteriori documentazioni:

- copia del verbale di avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza, sia da parte dell'Impresa appaltatrice che delle Imprese subappaltatrici;
- copia del verbale di avvenuta consegna dei DPI ai lavoratori.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, copia dei documenti di cui ai punti a1), a2), a3), a4), b) e c).

La mancata presentazione di tali documenti, ovvero la loro inadeguatezza, comporterà l'impossibilità di accedere al cantiere e quindi la sospensione dell'inizio lavori; il periodo che trascorrerà dalla comunicazione all'Impresa dell'incompletezza o inadeguatezza dei documenti da parte del coordinatore per l'esecuzione alla presentazione degli elaborati mancanti o carenti sarà detratto dai giorni a disposizione dell'Appaltatore per l'ultimazione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a presentare al coordinatore per l'esecuzione tutta la documentazione relativa alle Imprese subappaltatrici di cui al punto d) prima dell'inizio delle lavorazioni a queste affidate. La mancata presentazione di tali documenti, ovvero la loro inadeguatezza, comporterà l'impossibilità di accedere al cantiere da parte dell'Impresa subappaltatrice, senza che questa o l'Appaltatore possano pretendere alcun tipo di indennizzo.

Oltre alla documentazione di cui al presente articolo, l'Appaltatore sarà tenuto a conservare in cantiere tutti gli elaborati e documenti previsti nel proprio Piano Operativo di Sicurezza, il cui elenco dovrà essere allegato al POS in accordo con lo schema di cui alla scheda 3 dei *Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza* allegati al PSC.

Art. 21

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I tempi e le modalità per l'ultimazione dei lavori sono stabiliti nel Capitolato Speciale di Appalto.
All'ultimazione dei lavori il Coordinatore per l'Esecuzione invierà al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Impresa appaltatrice, una relazione finale in merito alla condotta del cantiere per quanto concerne la sicurezza e salute dei lavoratori, insieme ad un quadro riassuntivo delle eventuali sospensioni proposte ai sensi dei precedenti artt. 14, 15 e 19.

Art. 22
**RISERVE D'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE,
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

In questi casi valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23
**PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA'
ED IMPIEGO DEGLI STESSI**

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni dei Piani di Sicurezza ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

Art. 24
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente Disciplinare dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D. Lvo 81/2008;
- d.P.R. 302/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
- d.P.R. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro
- d.l. 277/91 Attuazione delle direttive 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e 88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
- d.l. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
- d.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine
- d.L. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale
- legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione)
- art. 2087 c.c. relativo alla tutele delle condizioni di lavoro
- normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei, ecc.
- eventuali prescrizioni del Comando dei Vigili del fuoco
- eventuali prescrizioni dell'Ussl (Asl)
- eventuali prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza dovranno adeguarsi nei termini previsti dalle disposizioni stesse.

L'eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del Piano di Sicurezza e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori.

ALLEGATO A

VERIFICHE RESPONSABILE DEI LAVORI

MODELLO A (Verifica Idoneità Tecnico Professionale)

MODELLO B (Dichiarazione organico medio)

VERIFICA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Anagrafica
Ragione sociale:
Indirizzo/sede legale:
Titolare/legale rappresentante:
Direttore tecnico:
Iscrizione registro imprese n°:
Iscrizione C.C.I.A.A. (<i>allegare certificato</i>):
Settore merceologico/codice attività ISTAT:
Anno di inizio attività:
<input type="checkbox"/> azienda familiare
<input type="checkbox"/> impresa artigiana
<input type="checkbox"/> cooperativa di
<input type="checkbox"/> impresa industriale
<input type="checkbox"/> consorzio di
<input type="checkbox"/> associazione temporanea di imprese

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI (ex DPR 34/2000)											
<u>POSSESSO ATTESTAZIONE SOA</u>											
<input type="checkbox"/> Sì											
<table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Livello di importo</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		Categoria	Livello di importo								
Categoria	Livello di importo										
Indicare organismo di certificazione/SOA:											
.....											
Attestazione ottenuta in data:											
Revisione in data:											
<input type="checkbox"/> No											
Possesso dei requisiti minimi che permettono di conseguire l'attestazione SOA per i seguenti importi e categorie:											
<table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Livello di importo</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		Categoria	Livello di importo								
Categoria	Livello di importo										

QUALIFICAZIONE - Periodo transitorio (in assenza di Attestazione SOA)	
	Importi relativi all'ultimo quinquennio*
Cifra d'affari in lavori realizzata	
Costo complessivo per il personale dipendente	
Costo per il personale dipendente operaio	
<p style="text-align: center;">Fino al 31.12.2000 Possesso dei requisiti minimi per poter partecipare a bandi di gara aventi:</p> <p>* Importo a base d'asta pari al max alire</p> <p>* Categorie prevalenti: OG..... OS.....</p>	<p style="text-align: center;">Fino al 31.12.2001 Possesso dei requisiti minimi per poter partecipare a bandi di gara aventi:</p> <p>* Importo a base d'asta pari al max alire</p> <p>* Categorie prevalenti: OG..... OS.....</p>
DIREZIONE TECNICA	Possesso dei requisiti di ordine generale: ρ Sì (ex art. 17 commi 1 e 3 - DPR 34/2000) ρ No

* L'ultimo quinquennio è da definirsi in relazione all'ultimo bilancio approvato (vedi DPR 34/2000 e circolare ministeriale interpretativa n. 182/400/93 del 1 marzo 2000)

Certificazione Qualità ISO 9000:		
	Sì	No
ISO 9001:	ρ	ρ
ISO 9002:	ρ	ρ
ISO 9003:	ρ	ρ
Indicare l'organismo di certificazione:		
ALTRO:(specificare)		

Precedente iscrizione all' A.N.C.												
ρ No ρ Sì =>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Categorie</th> <th style="width: 50%;">Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Categorie	Importi									
Categorie	Importi											

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
dichiara di aver assolto agli adempimenti in materia di sicurezza portati dal D. LGS. 626/1994.

Firma

DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO, DENUNCE INPS, INAIL, CE

**DICHIARAZIONE dell'ORGANICO MEDIO ANNUO
ex art. 3, D.Lgs. 494/96 comma 8 lettera b) modificato dal D.Lgs. 528/99**

Appaltatore:.....
Sede:.....
Tel..... fax..... e-mail.....
Documento compilato da:.....
recapito tel. diretto

Appalto:.....
Località:.....
Durata presunta dei lavori: dal.....al.....
Importo presunto dei lavori:.....

Numero addetti

azienda fino a 15 addetti azienda oltre 15 addetti

quadri.....
dirigenti.....
impiegati.....
operai..... } qualificati.....specializzati.....comuni.....

Organico

Organico medio annuo..... (indicare per l'anno solare precedente a quello dell'inizio dei lavori)	Organico medio previsto per il cantiere in oggetto
--	---

Contratto collettivo nazionale applicato

C.C.N.L. applicato EDILIZIA INDUSTRIA EDILIZIA COOPERATIVE
EDILIZIA PICC. INDUSTRIA EDILIZIA ARTIGIANI
ALTRO

luogo e data

.....li,

DATI RELATIVI ALL'INTERO ORGANICO DELL'IMPRESA

POSIZIONE INPS			
n. addetti	data	ESTREMI DENUNCIA	versamento

POSIZIONI INAIL			
n. addetti	data	ESTREMI DELL'INOLTRO	versamento

POSIZIONI CASSA EDILE					
n. addetti	data	ESTREMI DELL'INOLTRO	n. posizione	provincia	versamento

l'appaltatore

ALLEGATO C
LISTA SETTIMANALE DI CONTROLLO

MODELLO DI LISTA DI CONTROLLO

Il Direttore del Cantiere dovrà provvedere almeno settimanalmente a svolgere una dettagliata verifica delle norme e prescrizioni vigenti tramite la compilazione della Lista di Controllo allegata al PSC, in conformità all'art.9 del Disciplinare di Oneri e Condizioni per la Sicurezza.

"LISTA DI CONTROLLO"	Data
Cantiere:	Scheda N°
A = si è ottemperato B = non si è ottemperato C = non sussiste la situazione	A B C

* = articoli sanzionati con l'arresto sino a sei mesi

VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE LEGGE 5/3/1963 N° 282

0.1 I lavoratori sono stati sottoposti a vaccinazione antitetanica. [] [] []

VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE NORME PER L'IGIENE DEL LAVORO D.P.R. 303/56 - DLgs 626/94 - DLgs 277/91

1.1 Pulizia locali mensa - spogliatoi - uffici. (art.15 D.P.R.303/56) [] [] []

1.2 *Disposizione in cantiere di cassetta di pronto soccorso, e se necessario designazione dei lavoratori incaricati di attuare i provvedimenti necessari.* (art.27 D.P.R.303/56; art.15 DLgs 626/94) * [] [] []

1.3 Disposizione in cantiere di acqua potabile e per servizi igienici. (art.36 D.P.R.303/56) [] [] []

1.4 Disposizione in cantiere di n°1 lavandino ogni 5 operai. (art.37 D.P.R.303/56) [] [] []

1.5 Disposizione in cantiere di docce con acqua calda. (art.38 D.P.R.303/56) [] [] []

1.6 Disposizione in cantiere di n°1 latrina ogni 30 lavoratori occupati. (art.39 D.P.R.303/56) [] [] []

1.7 Disposizione in cantiere di refettorio arredato e riscaldato. (art.41 D.P.R.303/56) [] [] []

1.8 Disposizione in cantiere di spogliatoi arredati e riscaldati. (art.40 D.P.R.303/56) [] [] []

1.9 Disposizione in cantiere di mezzo per conservare e riscaldare le vivande. (art.43 D.P.R.303/56) [] [] []

1.10 *Allestimento di illuminazione artificiale adeguata nei luoghi di lavoro che non dispongono di luce naturale.* (art.10 comm.1-2-3 D.P.R.303/56) * [] [] []

1.11 *Adozione di idonei provvedimenti atti ad evitare lo sviluppo e la diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro.* (art.21 D.P.R.303/56) * [] [] []

1.12 I lavoratori sono stati sottoposti alle previste visite mediche. (art.33 D.P.R.303/56) [] [] []

1.13 *In tutte le attività lavorative che espongono a rischio di piombo, amianto e rumore, il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi.* (art.11-24-40 DLgs 277/91) * [] [] []

1.14 *Adozione delle prescrizioni contenute nell'allegato IV (prescrizioni specifiche per i posti di lavoro in cantiere).* (art.9 DLgs 494/96) * [] [] []

VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO D.P.R.547/55 - D.P.R.164/56 - DLgs 626/94 DLgs 494/96

Disposizioni di carattere generale

2.1 Gli operai sono informati dei rischi specifici cui sono esposti, e adeguatamente formati in relazione al proprio posto di lavoro.

(art.4 lett.b D.P.R.164/56; artt.21-22 DLgs 626/94) *

2.2 E' stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e i suoi collaboratori.

(art.4 com.4 lett.a DLgs 626/94) *

2.3 E' stata determinata la durata dei lavori e delle fasi di lavoro simultanee.

(art.3 com.1 DLgs 494/96) *

2.4 E' stato redatto il piano di sicurezza ed il fascicolo.

(art.4 com.1 DLgs 494/96) *

2.5 E' organizzata la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.

(art.5 com.1 lett.c DLgs 494/96) *

2.6 E' stata inviata la Notifica Preliminare.

(art.11 DLgs 494/96)

Protezione dei luoghi di lavoro e di transito

2.7 Il ciglio dello scavo é protetto con idoneo parapetto.

(art.10 D.P.R.164/56)

2.8 I punti pericolosi non proteggibili sono opportunamente segnalati.

(art.4 D.P.R.164/56)

2.9 Le vie di accesso e di transito sotto i ponti sospesi e le parti a sbalzo sono normalmente impediti o protetti.

(art.5 D.P.R.164/56)

2.10 Le zone ove si svolgono operazioni a carattere continuativo, sono protette da impalcato sovrastante a quota +3,00 m.

(art.9 D.P.R.164/56)

2.11 In cantiere vengono impedito le lavorazioni in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5,00 m.

(art.11 D.P.R.164/56)

2.12 Nello scavo di trincee profonde più di 1,50 m si provvede, col procedere dello scavo, all'applicazione di armature di sostegno.

(art.13 D.P.R.164/56)

2.13 Si fa normalmente divieto di deposito dei materiali presso il ciglio degli scavi.

(art.14 D.P.R.164/56)

2.14 In corrispondenza dei luoghi di transito è sistemato un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiale dall'alto.

(art.28 D.P.R.164/56)

2.15 Il sollevamento di materiale minuto, laterizi, ghiaia, ecc. viene effettuato con secchioni chiusi o benne.

(art.54 com.4 D.P.R.164/56)

2.16 Le aperture nei solai sono:
a) circondate da parapetti e fermapiedi;
b) coperte con solido tavolato fisso.

(art.68 D.P.R.164/56)

2.17 Tutte le aperture nei muri prospicienti i vuoti con profondità superiore a 0,50 m sono convenientemente sbarrate.

(art.68 D.P.R.164/56)

2.18 Tutte le passerelle esistenti in cantiere sono munite di parapetto e fermapiedi.

(art.29 com.4 D.P.R.164/56) *

2.19 Le rampe e i pianerottoli delle scale in costruzione, sono muniti di parapetti e tavole fermapiede.

(art.69 D.P.R.164/56 - art. 27 DPR 547/55) *

Impalcature di vario tipo

2.20 Esistono in cantiere gli schemi e le istruzioni di montaggio dei ponteggi.

(art.31 D.P.R.164/56)

2.21 Per i ponteggi superiori all'altezza di 20,00 m esiste in cantiere copia di progetto

firmato da tecnico abilitato

(art.32 D.P.R.164/56)

2.22 Per i ponteggi metallici inferiori all'altezza di 20,00 m esiste in cantiere disegno esecutivo a firma del capo cantiere.

(art.33 D.P.R.164/56)

2.23 A cura del responsabile di cantiere, viene effettuata periodicamente la revisione dei ponteggi.

(art.37 D.P.R.164/56)

2.24 L'estremità inferiore dei montanti è sostenuta da una piastra metallica con dispositivo di collegamento col montante.

(art.35 D.P.R.164/56)

2.25 Vengono osservate le precauzioni circa i ponti su ruote (trabattelli).

(art.52 D.P.R.164/56)

2.26 Le scale a mano sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli e/o di ganci di trattenuta.

(art.18 D.P.R.547/55)

2.27 I ponti di sicurezza a sbalzo hanno la larghezza uguale o superiore a 1,20 m.

(art.28 D.P.R.164/56)

2.28 I ponteggi metallici sono corredati di copia conforme dell'Autorizzazione Ministeriale.

(art.30 D.P.R.164/56)

2.29 Il manovratore degli argani a bandiera fissati all'impalcatura, è munito di cintura di sicurezza.

(art.57 com.5 D.P.R.164/56)

Demolizioni

2.30 La successione di importanti ed estese demolizioni risulta da apposito programma firmato dall'imprenditore, dal D.L. e tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.

(art.71 D.P.R.164/56)

2.31 E' fatto divieto agli operai di lavorare sui muri in demolizione.

(art.73 D.P.R.164/56)

2.32 Il materiale di demolizione viene trasportato e convogliato in appositi canali e irrorato con acqua.

(art.74 D.P.R.164/56)

2.33 Lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti avviene correttamente.

(art.9 com.1 lett.c DLgs 494/96)

Norme generali di protezione delle macchine

2.34 Tutte le macchine costituenti pericolo sono protette e munite di dispositivi di sicurezza.

(art.41 D.P.R.547/55)

2.35 Le seghe circolari fisse, sono provviste di cuffia registrabile e coltello divisore atti ad evitare il contatto accidentale.

(art.109 D.P.R.547/55)

2.36 Sulla sega circolare e nelle sue vicinanze è esposto il cartello specifico con le norme di uso e di sicurezza.

(art.4 D.P.R.547/55)

2.37 Sui mezzi di sollevamento, escluso quelli a mano, sono indicate le portate massime ammissibili.

(art.171 D.P.R.547/55)

2.38 Le lavorazioni per cui si detengono prodotti infiammabili sono assoggettate, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei VV.FF. della zona.

(art.36 D.P.R.547/55)

2.39 L'installazione di Gruppi Elettrogeni superiori a Kwa 25 sono sottoposti all'osservanza del Decreto 16/2/1982, per cui è stata sporta denuncia ai VV.FF. e all'UTIF competente per territorio.

2.40 Le funi e le catene dei mezzi di sollevamento sono sottoposti a verifiche trimestrali.

(art.179 D.P.R.547/55)

2.41 Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento è delimitato con barriere o viene appositamente segnalato durante la manovra.

(artt.186-187 D.P.R.547/55)

2.42 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru, sono agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano con h=1,00 m posto a cm 60 oltre la sagoma di massimo ingombro delle gru.

(art.188 D.P.R.547/55) *

2.43 Le gru scorrevoli su rotaie sono provviste all'estremità della corsa di adeguati respingenti.

(art.190 D.P.R.547/55)

2.44 Le gru di cui al punto precedente, sono provviste di dispositivo per l'arresto automatico del motore alle estremità della loro corsa.

(art.191 D.P.R.547/55)

2.45 L'installazione di più gru è eseguita in modo da evitare interferenze tra loro.

(Cir. Min. 12/11/84)

2.46 Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento con portata superiore a kg 200 sono sottoposti a verifica almeno una volta all'anno.

(art.194 D.P.R.547/55)

2.47 Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, le stesse sono installate in conformità alle istruzioni del fabbricante.

(art.35 comm.1-4 DLgs 626/94) *

Impianti e operazioni di saldatura

2.48 Gli apparecchi per saldature elettriche sono provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

(art.225 D.P.R.547/55)

2.49 I lavoratori addetti alle operazioni di saldature elettriche sono forniti di guanti isolanti e di schermi di protezione.

(art.259 D.P.R.547/55)

Macchine e apparecchi elettrici

2.50 Le derivazioni a spina per l'alimentazione di apparecchi di potenza superiore a 1000 Watt, sono provviste a monte della presa, di interruttore escluso il neutro, per permettere l'inserimento e il disinserimento della spina a circuito aperto.

(art.311 D.P.R.547/55)

2.51 Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo ed esclusivamente da circuiti a bassa tensione.

(art.312 D.P.R.547/55)

2.52 Per i lavori all'aperto non viene fatto uso di utensili a tensione superiore a 220 Volts verso terra.

(art.313 D.P.R.547/55)

2.53 In cantiere si fa uso di utensili elettrici portatili con doppio isolamento e con impresso il marchio di qualità (doppio quadrato concentrico).

(art.374 D.P.R.547/55 - D.M. 20/11/68)

2.54 Le lampade elettriche portatili hanno:

- a) le impugnature di materiale isolante;
- b) le parti in tensione protette;
- c) la gabbia di protezione della lampada;
- d) il perfetto isolamento delle parti in tensione.

(art.317 D.P.R.547/55)

2.55 Il complesso della derivazione a terra garantisce una resistenza inferiore a 20 Ohm.

(art.326 D.P.R.547/55)

2.56 Gli impianti di messa a terra sono stati verificati prima della messa in servizio e vengono periodicamente controllati per accertare il loro stato di efficienza.

(art.328 D.P.R.547/55)

2.57 Gli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche sono stati denunciati con appositi modelli A e B.

(artt.40-328 D.P.R.547/55)

2.58 Nei lavori in luoghi molto umidi o a contatto con grandi masse metalliche, si fa uso

di utensili elettrici portatili alimentati con tensione non superiore a 25 Volts verso terra, (per corrente alternata) o con l'utilizzo di trasformatori di isolamento

(art.271 D.P.R.547/55)

2.59 Le lampade elettriche portatili usate in luoghi molto umidi sono alimentate a tensione non superiore a 25 Volts verso terra o con l'utilizzo di trasformatori di isolamento.

(art.318 D.P.R.547/55)

2.60 Le prese a spine sono protette da interruttore differenziale avente $I_{dn} < 30$ mA.

(CEI 64-8-V5 , art.267 D.P.R.547/55)

2.61 I conduttori flessibili utilizzati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili hanno un rivestimento isolante atto a resistere anche all'usura meccanica (tipo H07RN - F o equivalente), e non intralciano i pas

(CEI 64-8-V5 , art.283 D.P.R.547/55)

2.62 I quadri utilizzati sono del tipo ASC corredati dalla certificazione del costruttore.

(CEI 17-13/4)

2.63 Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici portano una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.

(art. 287 D.P.R.547/55)

2.64 Le masse metalliche delle opere provvisionali come: gru, ponteggi, baracche, ecc. risultano collegate elettricamente a terra.

(art.39 D.P.R.547/55)

2.65 Le macchine e gli apparecchi elettrici sono muniti di targhette riportanti le caratteristiche costruttive, tensione di esercizio e tipo di corrente.

(art.269 D.P.R.547/55)

2.66 Le parti metalliche degli impianti ad alta o bassa tensione, risultano collegate a terra.

(art.271 D.P.R.547/55)

Abbigliamento e indumenti di protezione

2.67 I lavoratori esposti al pericolo per caduta dei materiali dall'alto, sono provvisti di elmetto.

(art. 381 D.P.R.547/55)

2.68 I lavoratori che si espongono durante il lavoro, a rischi di caduta, fanno uso della cintura di sicurezza.

(art.10 D.P.R.164/56; art.386 D.P.R.547/55)

2.69 Distribuzione sistematica di idonei mezzi di protezione personali per i lavoratori.

(art.26 D.P.R.303/56; artt. 4 lett.c e 5 lett.d DLgs 277/91) *

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice						
1	01	Punti luce a semplice interruzione cad.	1,00	0,55	0,55	31,16	31,16
2	02	Punti luce tipo UNEL bivalente cad.	4,00	0,66	2,64	37,43	149,72
3	03	Tubazione plastica flessibile Ø 25 mm ml	10,00	0,04	0,40	2,17	21,70
4	04	Tubazione plastica flessibile Ø 50 mm ml	10,00	0,07	0,70	3,91	39,10
5	05	Tubo portacavi in PVC Ø 25 mm. Controsoffitto-sottotetto piano primo ml	350,00	0,14	49,00	7,66	2.681,00
6	06	Tubo portacavi in PVC Ø 50 mm. Controsoffitto-sottotetto piano primo ml	80,00	0,22	17,60	12,25	980,00
7	07	Demolizione impianto ed apparecchi elettrici esistenti a corpo	1,00	24,75	24,75	1.400,00	1.400,00
8	08	Riordino impianto elettrico locale tecnico 1 a corpo	1,00	10,61	10,61	600,00	600,00
9	09	Quadro QEG Generale cad.	1,00	25,64	25,64	1.450,00	1.450,00
10	10	Quadro QE1 Generale illuminazione e FM cad.	1,00	63,65	63,65	3.600,00	3.600,00
11	11	Quadro QE2 Generale riscaldamento cad.	1,00	26,52	26,52	1.500,00	1.500,00
12	12	Pulsante di emergenza edificio, ISE gruppo soccorso cad.	1,00	4,65	4,65	263,16	263,16
13	13	Gruppo di soccorso illuminazione emergenza centralizzata, potenza 3,0 KVA cad.	1,00	49,51	49,51	2.800,00	2.800,00
14	14	Allacciamento elettrico dal contatore EE a corpo	1,00	55,70	55,70	3.150,00	3.150,00
15	15	Linee luce e FM + linee riscaldamento elettrico + tubi corrugati flessibili e rigidi a corpo	1,00	183,89	183,89	10.400,00	10.400,00
A RIPORTARE Euro							29.065,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice						
		RIPORTO Euro					29.065,84
16	16	Distribuzione con tubi corrugati e canaline per illuminazione, FM, WiFi, speciali, antintrusione, riscaldamento piani terra e primo					
		a corpo	1,00	153,20	153,20	8.664,09	8.664,09
17	17	Tubi flessibili corrugati Ø 32 mm					
		ml	10,00	0,14	1,40	8,00	80,00
18	18	Tubi flessibili corrugati Ø 63 mm					
		ml	10,00	0,24	2,40	13,50	135,00
19	19	Punto di allaccio marca KME, o equivalente					
		a corpo	1,00	319,16	319,16	18.050,00	18.050,00
20	20	Predisposizione radiatore elettrico					
		cad.	8,00	0,71	5,68	40,00	320,00
21	21	Totem multifunzionale marca ECLETTIS, o equivalente					
		cad.	1,00	17,33	17,33	980,00	980,00
22	22	Cassetta a pavimento marca OBO BETTERMANN, o equivalente					
		cad.	27,00	2,56	69,12	145,00	3.915,00
23	23	Plafoniera circolare a parete/soffitto, marca GOCCIA, o equivalente, serie MAGNUM 2x18W/EMERG					
		cad.	1,00	3,71	3,71	210,00	210,00
24	24	Plafoniera lineare stagna marca DISANO, o equivalente, serie LUNAR 2x58W IP65/EMERG					
		cad.	17,00	2,65	45,05	150,00	2.550,00
25	25	Corpi illuminanti per interni luce diretta marca ERCO, o equivalenti					
		a corpo	1,00	672,79	672,79	38.050,00	38.050,00
26	26	Corpi illuminanti per interni luce diretta-indiretta marca ERCO, o equivalente					
		a corpo	1,00	1.617,88	1.617,88	91.500,00	91.500,00
27	27	Impianto di messa a terra ed equipotenziale					
		a corpo	1,00	12,54	12,54	709,00	709,00
28	28	Suoneria di allarme bagno marca VIMAR, o equivalente					
		cad.	1,00	1,77	1,77	100,00	100,00
29	29	Informatica e rete wi-fi					
		a corpo	1,00	541,06	541,06	30.600,00	30.600,00
		A RIPORTARE Euro					224.928,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice						
		RIPORTO Euro					224.928,93
30	30	Allacciamento elettrico locale 1.1 e 1.14 piano terra					
		cad.	2,00	4,42	8,84	250,00	500,00
31	31	Impianto antintrusione					
		a corpo	1,00	205,73	205,73	11.635,00	11.635,00
32	32	Predisposizione per audio-video					
		a corpo	1,00	44,20	44,20	2.500,00	2.500,00
33	33	Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio zincati					
		ml	20,00	0,48	9,60	27,42	548,40
34	34	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari					
		cad.	1,00	7,32	7,32	413,82	413,82
35	35	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari					
		cad.	1,00	4,63	4,63	261,88	261,88
36	36	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari					
		cad.	1,00	9,92	9,92	560,77	560,77
37	37	Allacci microschermatura idrica per apparecchio sanitario					
		cad.	2,00	1,80	3,60	101,75	203,50
38	38	Fornitura e posa in opera rete di scarico Ø50mm					
		ml	10,00	0,38	3,80	21,28	212,80
39	39	Fornitura e posa in opera di rete di scarico Ø110mm					
		ml	10,00	0,66	6,60	37,49	374,90
40	40	Radiatore elettrico a piastra marci AEG, o equivalente					
		cad.	3,00	3,89	11,67	220,00	660,00
41	41	Pannello radiante elettrico marca CDESIGN, o equivalente, serie ICA					
		a corpo	1,00	99,02	99,02	5.600,00	5.600,00
42	42	Lavamani colore bianco, dim. 500x420 mm					
		cad.	1,00	9,02	9,02	510,00	510,00
43	43	Installazione autoclave esistente locale tecnico 1					
		a corpo	1,00	24,75	24,75	1.400,00	1.400,00
44	44	Tube in pead					
		cad.	1,00	29,17	29,17	1.650,00	1.650,00
		A RIPORTARE Euro					251.960,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice						
		RIPORTO Euro					251.960,00
45	45	Operaio comune edile					
		ora	180,00	0,50	90,00	28,00	5.040,00
		Importo lavori Euro					257.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI	Euro	257.000,00
Oneri Generici	Euro	4.546,77
Oneri Speciali	Euro	0,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	252.453,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	257.000,00